



N.
N.
N.

SENT.
R.G.
CRON

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA

Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Massimo Principato, all'udienza di discussione del 26 gennaio 2017 ha pronunciato dandone integrale lettura la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 7069/2009 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

[redacted] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso
introduttivo, dagli avv.ti [redacted]

- Ricorrente -

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. [redacted]

- Resistente -

OGGETTO: richiesta di inquadramento superiore ed applicazione di diverso Contratto Collettivo di Lavoro - differenze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE RICORRENTE: <<ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nell'Area "D", livello D1, del Contratto Collettivo Nazionale Federculture, sin dal mese di ottobre 2002; - ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere corrisposte le differenze retributive, da accertarsi anche per il tramite di CTU, dovute a causa dell'errata applicazione del CCNL e dell'errato inquadramento contrattuale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal mese di ottobre 2002, fino alla data di effettivo soddisfo; - in subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella categoria D, profilo economico D1, del CCRL a decorrere dall'ottobre 2002; - ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere le differenze retributive, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dovuti a causa dell'errato inquadramento contrattuale, dal mese di ottobre 2002, fino


alla data di effettivo soddisfo; Per l'effetto: ordinare alla [redacted]
[redacted] in persona del Legale Rappresentante pro tempore, co [redacted]
[redacted] di provvedere ad inquadrare la Dottoressa [redacted] nell'area "D", livello D1, del
Contratto Collettivo Nazionale Ferderculture, sin dall'ottobre 2002; - condannare la [redacted]
[redacted] in persona del legale Rappresentante pro tempore, con sede in [redacted]
[redacted] al pagamento delle differenze retributive, ad accertarsi anche per il
tramite CTU, dovute a causa dell'errata applicazione del CCNL e dell'errato inquadramento
contrattuale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal mese di ottobre 2002,
fino alla data dell'effettivo soddisfo;- in subordine, ordinare alla [redacted]
[redacted] in persona del legale Rappresentante pro tempore, con sede in [redacted]
[redacted] di provvedere ad inquadrare la ricorrente nella categoria D, profilo economico D1,
del CCRL, a decorrere dall'ottobre 2002; - condannare la [redacted]
[redacted] in persona del legale Rappresentante pro tempore, con [redacted]
[redacted] a corrispondere le differenze retributive, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione
monetaria, dovuti a causa dell'errato inquadramento contrattuale, dal mese di ottobre 2002, fino
alla data di effettivo soddisfo.

PER PARTE RESISTENTE: << Rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, con il
ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti della odierna resistente in quanto inammissibili ed
improponibili assolutamente infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria delle spese del
giudizio. Salvo ogni ulteriore diritto in ampia forma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data [redacted] la ricorrente, precisato di essere laureata in Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S.), deduceva di essere stata assunta in data
01.10.2002 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della [redacted]
[redacted] presso la sovrintendenza per i
Beni Culturali ed Ambientali [redacted] inquadrata nel 2° livello del CCNL Commercio e
Terziario, con la qualifica di impiegata, chiamata a svolgere le mansioni di catalogatore -
informatico.

La ricorrente precisava che era chiamata a svolgere attività che si caratterizzavano per l'elevato
grado di conoscenze specialistiche e di responsabilità; che in data 21 novembre 2001,
l'Assessorato regionale per i Beni culturali ed Ambientali e Pubblica istruzione stipulava con la
Società sopraindicata un contratto di servizio, il quale prevedeva l'affidamento alla [redacted]
[redacted] dell'attuazione del progetto [redacted]

 2

[redacted]
[redacted] che nel corso del tempo la predetta Società mutava denominazione assumendo quella di [redacted]; che con contratto di servizio stipulato in data [redacted] l'Amministrazione regionale confermava a detta Società l'affidamento *in house* della gestione di alcuni servizi relativi alla custodia, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali nelle aree archeologiche, nei siti museali, nelle gallerie, nelle biblioteche, nonché di ogni altro servizio pubblico di pertinenza del [redacted] [redacted] che l'art. 3 di tale contratto, intitolato "Obblighi della Società" prevedeva l'obbligo da parte della società di applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro; che a seguito della riclassificazione del personale nel nuovo C.C.R.L., veniva reinquadrata nella categoria "C", istruttore direttivo, posizione economica "C4" con mansione di catalogatore, il cui disimpegno era caratterizzato dall'elevato profilo specialistico e di responsabilità.

La ricorrente deduceva, inoltre, che entrambi i contratti collettivi applicati e gli inquadramenti relativi dovevano considerarsi erronei in quanto la società avrebbe dovuto applicare al suo rapporto di lavoro il C.C.N.L. Federculture con inquadramento nell'Area "D" e che, in ogni caso, anche l'inquadramento nella categoria C, Istruttore Direttivo, prevista dal C.C.R.L. era erroneo in quanto sulla base del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte avrebbe dovuto essere reinquadrata nella categoria "D" posizione economica "D1".

Fatte tali premesse e dopo aver esposto le ragioni di diritto la ricorrente concludeva formulando le domande sopra integralmente trascritte.

Con comparsa depositata il 1 marzo 2012 l'Ente resistente si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni e le domande avversarie di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Espletata attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Esaminando partitamente le domande proposte dalla ricorrente si osserva quanto segue:

SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL CCNL FEDERCULTURE

L'argomentazione della ricorrente, secondo cui al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente andava applicato il CCNL Federculture, il luogo di quello riguardante Commercio e Terziario, non è condivisibile.

Sul punto va, in primo luogo, osservato che la Suprema Corte ha chiarito che " *Nel vigente*

 3

ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratto collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo." (Cass. n. 11372 dell'8/05/2008)

Ebbene nel caso in questione la ricorrente non ha esposto le ragioni di diritto in forza delle quali ritiene erronea l'applicazione del CCNL del Commercio e Terziario e non ha dedotto di aver sollevato doglianze o contestazioni sul punto durante il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società resistente.

A ciò va aggiunto che la lettera di assunzione della ricorrente prevede espressamente che " *il rapporto sarà regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio e Terziario*".

Non v'è dubbio allora che, a fronte di tale inequivoca ed espressa volontà negoziale, la doglianza esposta in giudizio dalla ricorrente è del tutto priva di fondamento e non può trovare positivo riscontro.

A ciò va aggiunto che *Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.* (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2665 del 26/03/1997)

SULLA RICHIESTA DI INQUADRAMENTO NELLA SUPERIORE CATEGORIA

Prima di affrontare il merito di tale ulteriore domanda, al fine di individuare il regime giuridico cui ricondurre la fattispecie, è doveroso rimarcare la circostanza, pacificamente riconosciuta dalle parti in lite, che la [] è un organismo di diritto pubblico equivalente, a capitale interamente pubblico.



Consegue da ciò che, al fine di verificare la pretesa della ricorrente, va applicata la disciplina dettata dall'art. 52 del D.Lgs 165/01, nel testo vigente *ratione temporis*; in particolare, la predetta norma prevede che "1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti."

Sulla base della superiore previsione normativa, al fine del riconoscimento delle differenze retributive connesse alle mansioni superiori svolte, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla categoria professionale superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.

In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che "*In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989;*



n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., per la particolare importanza della questione di diritto risolta)."- Sez. U, sent. n. 25837 del 11/12/2007.

Inoltre, la stessa Corte ha chiarito che "Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la rilevanza delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative a livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico, ma a tal fine non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. (fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni di direttore di un ufficio provinciale della Motorizzazione civile tra il 1998 e la fine del 2001)."- Sez. L, sent. n. 9328 del 19.04.2007.

Pertanto, secondo l'orientamento ormai consolidato del Supremo Collegio, il riconoscimento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato ad un livello superiore, presuppone la deduzione prima e la prova poi dell'espletamento di mansioni in concreto rispondenti a quelle proprie del livello e del profilo professionale rivendicato.

Tale riconoscimento implica necessariamente la verifica delle mansioni in concreto esplicate dal lavoratore, al fine di valutare se si attagliano alle previsioni di cui alla fattispecie teorica

Nella specie è incontestato tra le parti che a decorrere dal mese di giugno 2007 la ricorrente, in precedenza inquadrata nel II livello del CCNL Commercio e Terziario, è stata inquadrata nella categoria C del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, con mansioni di Istruttore Direttivo e la qualifica di catalogatore.

In particolare secondo la declaratoria prevista dal CCRL appartengono alla **CATEGORIA C** i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: <<<<— approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; — contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-amministrativi; — media

 6

complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; — relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili: — lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;

— lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: — esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.

Accesso alla categoria: — dall'esterno: mediante pubblico concorso;

— dall'interno: dalla categoria B con le modalità previste dall'art. 23 (Passaggi tra le categorie) del presente C.C.R.L.

REQUISITI: Per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati;

Per l'accesso dall'interno: Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno non è richiesta esperienza professionale nella categoria di provenienza.

In mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, è richiesta un'esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni nella categoria di provenienza.>>>

Di contro nella CATEGORIA D, ove la ricorrente chiede di essere inquadrata, appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: <<<— elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; — contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; — elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; —



relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili: — lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari; — lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. — lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche; — lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: — agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale.

*Accesso alla categoria: — dall'esterno: mediante pubblico concorso;
— dall'interno: dalla categoria C con le modalità previste dall'art. 23 (Passaggi tra le categorie) del presente C.C.R.L.*

REQUISITI: Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Per l'accesso dall'interno: Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno non è richiesta esperienza professionale nella categoria di provenienza.

In mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, e nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, al personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado, è richiesta un'esperienza professionale complessiva di almeno 7 anni nella categoria di provenienza. >>>



Ai fini della decisione rilevano le dichiarazioni rese dai testi escussi; in particolare, all'udienza del 24/02/2015 il teste [] ha dichiarato: "A.D.R. Non ho rapporti di parentela con parte ricorrente, né rapporti lavorativi allo stato in cui la società resistente, essendo in pensione. Preciso che ero il [] all'epoca dei fatti, in particolare dal novembre 2001 a luglio 2003, se non ricordo male, e sicuramente dall'aprile 2007 a dicembre 2009". A.D.R.1 "Posso riferire che la signora [] ha svolto le mansioni che si sono state lette ed in particolare preciso che l'attività della stessa era prevalentemente quella di rigettare e verificare al computer i dati catalografici territoriali, ciò al fine di far pervenire le schede catalografiche in formato telematico, prima al Centro regionale del Catalogo e poi all'istituto centrale del Catalogo per la loro ufficializzazione su scala nazionale. Tale ruolo era un ruolo chiave del percorso catalografico istituzionale.

A.D.R.2 " Posso confermare che le schede venivano sottoscritte e pertanto ciò comportava l'assunzione di responsabilità tecnico-scientifica di fatti registrati in tali schede" A.D.R. " I ruoli che vennero svolti dalla ricorrente erano svolti secondo precise indicazioni de [] [] , ed impartita con specifica circolare". A.D.R. 3" Posso confermare la circostanza, preciso che i lavoratori svolgenti le mansioni di catalogatori del 2008 sono stati inquadrati in maniera diversa a seconda della loro provenienza. Infatti la ricorrente proveniva dal bacino [] poi trasferita in [] e quindi i lavoratori con questa provenienza sono stati inquadrati con il CCNL Commercio, senza distinzione tra i titoli di studio posseduti, ovvero diploma o laurea, mentre i lavoratori provenienti da contratti di diritto privato con l'Amministrazione e transitati nella stessa Società, furono contrattualizzati secondo il CCNL di Federcultura, che prevede la distinzione tra i titoli di studio su indicati. Preciso, tuttavia, che non ero a conoscenza che la ricorrente era stata di fatto inquadrata nell'Area D.>>

Alla medesima udienza il teste [] ha dichiarato quanto segue: << A.D.R. Non ho rapporti di parentela con la ricorrente né rapporti lavorativi con la [] A.D.R. sul cap. 1: Dal 2002 sono stata coordinatrice e responsabile dell'unità operativa "NONA" promozione culturale e biblioteca d'istituto della soprintendenza [] [] Dal 2007 la ricorrente era stata assegnata all'attività di cui ero responsabile. La ricorrente svolgeva attività di catalogazione libraria nel momento in cui è stata assegnata nella mia unità, mentre precedentemente svolgeva attività di catalogazione di altro genere. Posso riferire tale ultima circostanza poiché tutte le schede di catalogazione che restavano presso la sede di [] affluivano presso la mia unità.



Sul cap. 2 A.D.R.: Confermo che con la sottoscrizione della scheda la ricorrente si assumeva la responsabilità dei dati ivi riportati, e ciò posso riferire per quanto riguarda la catalogazione libraria. In tale ultima attività la ricorrente aveva anche il compito di riportare i dati della scheda cartacea su supporto informatico, in virtù di un progetto predisposto dall'amministrazione. Sul cap. 3 A.D.R.: Posso confermare che la società ha inquadrato i lavoratori con mansioni di catalogatore nell'area D, ma non so dire se anche la ricorrente vi sia stata inclusa, sebbene dagli elenchi con i profili dei vari dipendenti la stessa risultasse con la qualifica di catalogatore informatico>>.

Ebbene esaminando con attenzione la declaratoria delle predette categorie, alla luce delle risultanze istruttorie, si evince l'espletamento da parte della ricorrente delle mansioni esattamente riconducibili alla categoria D 1 del CCRL.

Va, invero evidenziato che il *discrimen* tra la posizione dalla stessa rivestita e quella superiore richiesta è rappresentato dall'espletamento di attività che richiedono un elevato grado di conoscenze ed esperienze plurispecialistiche connotato da un livello di istruzione di grado superiore al diploma, ed una correlativa assunzione di responsabilità dei risultati tipica delle mansioni a contenuto direttivo.

Ebbene tali caratteristiche mansionali, tipiche dell'invocata categoria superiore, sono state compiutamente dedotte dalla ricorrente e risultano in modo chiaro dalle deposizioni testimoniali. La ricorrente ha pertanto diritto ad essere inquadrata nella categoria superiore richiesta ed al pagamento delle relative differenze retributive.

E' doveroso precisare che tale pronuncia consegue all'accertato erroneo inquadramento della lavoratrice, commesso dall'Ente datoriale in occasione della riclassificazione del personale in base al nuovo CCRL.

Non si tratta, pertanto, del riconoscimento di un superiore inquadramento per effetto del concreto svolgimento di mansioni superiori che, in forza della disciplina normativa sopra richiamata, non trova applicazione nel pubblico impiego.

Va ancora evidenziato che la prescrizione del credito di natura retributiva della ricorrente è decorsa in costanza di rapporto di lavoro, essendo questo assistito da garanzia di stabilità reale.

Pertanto, stante l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, va riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo non coperto da prescrizione.

In mancanza di una piena prova sull'esistenza, il contenuto e la validità di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al ricorso, il termine cui fare riferimento per calcolare a ritroso il quinquennio non coperto da prescrizione è quello del deposito dell'atto introduttivo del presente



giudizio, avvenuto il 18 settembre 2009.

Atteso il parziale accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [] contro la []
[] in persona del legale rappresentante pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;

- dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella categoria D1 prevista dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro;

- condanna parte resistente a pagare alla ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto per l'inquadramento nella categoria superiore, a decorrere dal quinquennio antecedente la domanda giudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dalla maturazione di ciascun diritto;

- compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Così deciso in [], all'udienza []

Il Giudice Onorario

Depositato in Cancelleria
del 26 GEN 2017

IL CANCELLIERE
[]